

# AUTONOMIA DIFFERENZIATA

## *Incostituzionale il referendum su una legge incostituzionale*

*Il 20 gennaio 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum popolare abrogativo della intera legge sulle autonomie differenziate, confermando così l'azzeramento già operato dalla stessa Corte con la sua fondamentale sentenza del 14 novembre scorso. Una sentenza, che ha chiarificato anche poteri e ruoli del decentramento amministrativo in uno Stato italiano unitario e non federale, come Costituzione comanda.*



**di Antonio Caputo**

Ormai le sentenze della Corte Costituzionale sono attese come i risultati delle partite di calcio. Con tifoserie nelle curve. E la stessa Corte nell'aggravamento del tifo oltre che nei meccanismi di nomina affidati in parte ai politici del parlamento – ora stanno *codecidendo* l'un contro l'altro armati la nomina di ben 4 giudici – rischia di essere coinvolta in partita.

D'altronde la post democrazia americana, Trump docet, mostra che ci si può appropriare dei supremi giudici, con buona pace di Montesquieu.

Il 20 gennaio la Corte ha bocciato il referendum costituzionale sulle autonomie e c'è già chi grida vittoria. Nulla di più sbagliato e fuorviante in un contesto politico in cui ciò che si riesce a divulgare prevale su qualunque realtà. Perché non è una vittoria di Zaia e Calderoli ed anzi una sconfitta!

La dichiarazione di inammissibilità del referendum popolare abrogativo della intera legge sulle autonomie differenziate conferma l'azzeramento della legge calderoliana azzoppata irreversibilmente con la fondamentale sentenza del 14 novembre scorso.

La Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sulla legge n. 86 del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024, quella del 14 novembre, rilevando che l'oggetto e la finalità del quesito, dopo la sentenza del 14 novembre che costituisce *ius receptum*, difettano del necessario requisito di chiarezza e non equivocità, pregiudicandosi la possibilità di una scelta consapevole da parte dell'elettore.

Abrogare totalmente la legge decapitata nei suoi contenuti e in vita solo nella intitolazione, dopo che la Corte, con la sentenza del 14 novembre ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.116 terzo comma della Costituzione, quello che prevede la possibile devoluzione di funzioni e non già di intere materie alle Regioni, al contrario di quanto affermato nella legge Calderoli letteralmente smontata, porterebbe ad attribuire al referendum una portata che ne altera la funzione e che non sta nell'originario quesito formulato prima della sentenza del 14 novembre, risolvendosi in una scelta sull'autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull'art. 116, terzo

comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale.

E ora che succede? Il referendum non si farà, la legge Calderoli è oggi inesistente, le autonomie differenziate non ci sono. C'è poco da cantare vittoria, è una nuova sconfitta!

Le forche caudine della sentenza del 14 novembre hanno stroncato la devolution, altra cosa sono possibili differenziazioni di funzioni specifiche.

Con la sentenza del 14 novembre, in primo luogo, relativa al ricorso proposto da alcune Regioni in via principale contro la Calderoli, fu rigettata la questione di costituzionalità dell'intera legge, ritenuta infondata, evidentemente ritenendosi che le autonomie differenziate come previste dall'art.116, terzo comma della Costituzione introdotto con il titolo V nel 2000, che disciplina l'attribuzione alle Regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia, costituiscano presupposto e punto di partenza della legge 86/2024, c.d. Calderoli.

Per arrivare a ciò, la Corte Costituzionale, relatore il prof. Pitruzzella, già giudice presso la Corte europea, nominato da Mattarella, ha ricondotto nell'ambito dei principi della Costituzione il titolo V modificato e introdotto nel 2000, in particolare l'art.116 comma 3 della Costituzione, fornendone una interpretazione che, data la fonte, il giudice delle leggi, costituisce *ius receptum* imprescindibile.

Interpretando l'art.116 terzo comma Costituzione, la Corte costituzionale ha sostanzialmente imposto una riscrittura integrale di sette punti della legge Calderoli di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, salvando 5 norme a patto e alla condizione che se ne dia la lettura costituzionalmente orientata dettata dalla Corte, ad opera del Parlamento chiamato a riscrivere il tutto. Ovvero salvaguardando l'equilibrio tra le diverse funzioni dei diversi livelli di governo (centrale e nazionale) ovvero l'unità della Repubblica, giacché non possono e non devono essere trasferite materie o ambiti di materie ma specifiche funzioni legislative e amministrative ovvero singoli filoni di attività che riguardano una delle 23 materie, mai in blocco, e a condizione inderogabile che il trasferimento sia necessario e dunque giustificato per ogni singola regione in forza del principio di sussidiarietà e mai scardinando l'eguaglianza accesso e godimento in tutto il paese dei diritti civili e sociali. Notevole e imprescindibile il passaggio riferito alle intese tra Regioni e Stato centrale che il parlamento può emendare o bocciare, oltre ad essere le relative leggi soggette ovviamente al controllo di costituzionalità della Corte.

Notevole ancora la sottrazione al Presidente del consiglio del potere di stabilire i c.d. LEP [*Livelli Essenziali delle Prestazioni*] con un atto amministrativo unipersonale quale il dpcm, attribuendosi il relativo potere al Parlamento.

Di fatto la Corte ha riscritto il titolo V e va preso atto, considerandosi l'autorevolezza e la qualità dell'organo deputato a sindacare la conformità a Costituzione delle leggi, del coraggio giuridico di una decisione che ha sciolto un nodo particolarmente delicato, riportando senza se e senza ma il titolo V della Costituzione per quanto mal formulato, nel corpo vivo della Costituzione repubblicana. Una Costituzione di uno stato unitario e non federale né tantomeno diviso in 21 staterelli.

Credo che dobbiamo tenerci stretta la sentenza che interpretandolo ha "costituzionalizzato" il problematico art.116 che a molti, se non tutti, considerata la infelice formulazione letterale sembrava potere essere un corpo estraneo e ostile ai principi di unità nazionale e solidarietà tra territori e livelli di governo.

A questo punto, ferma ovviamente restando la vigilanza diretta a impedire stravolgimenti preclusi dalla sentenza e come tali eversivi, eventuali innovazioni non rispettose dei limiti segnati dalla Corte, verrebbero stroncati dalla Corte senza se e senza ma.

Se pure, come è stato rilevato in alcuni studi, le funzioni potenzialmente da differenziare sarebbero più di 600, va da sé che siffatte differenziazioni, uso il termine della Corte, ove qualcuno cerchi di praticarle, porterebbero il paese sull'orlo della dissoluzione burocratica e non solo.

Penso che il Comitato referendario, che ha raccolto oltre 1 milione, del quale faccio parte, possa essere allo stato soddisfatto, avendo raggiunto il risultato della dissoluzione dell'impianto e del contenuto della legge Calderoli senza nemmeno combattere la battaglia referendaria, soprattutto dopo il chiarimento dirimente della Corte Costituzionale che ha rimesso insieme i cocci dell'art.116 Costituzione – ribadiamo – di uno stato unitario e non federale né tantomeno diviso in 21 staterelli.